



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Diciottesima Sezione Civile**

***IL GIUDICE Onorario***

***- Il giorno 17 Novembre 2022***

- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, non costituita;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE  
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50236 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

**TRA**

[REDACTED], nata in Brasile il 20.5.1933; [REDACTED]  
[REDACTED] nata in Brasile il 9.12.1957; [REDACTED]  
Nemezio, nato in Brasile il 9.4.1979 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dei figli minori: [REDACTED]  
[REDACTED], nata in Brasile il 1.12.2012; [REDACTED]  
[REDACTED] in Brasile il 24.4.2013. [REDACTED] nata in Brasile il 26.11.1976 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dei figli minori: [REDACTED], nata in Brasile il 27.5.2015 e [REDACTED], nato in Brasile il 11.4.2010. [REDACTED], nato in Brasile il 6.6.1981; [REDACTED], nata in Brasile il 7.12.1978, con il patrocinio dell'Avv. BELARDINI STEFANO, con elezione di domicilio in Roma, Via Antonio Mordini, 14 presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente contumace-

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis,

per essere discendenti diretti di [REDACTED], nato in Italia a San Benedetto in Perillis (AQ) il 28 Agosto 1879, emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.

Il Ministero non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.

\*\*\*\*\*

Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. Vito Agostino Corazza è nato in Italia a San Benedetto in Perillis (AQ) il 28 Agosto 1879.

Risulta che Vito Agostino Corazza non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [REDACTED] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia nell'anno 2019-2020 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo- voce "Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana", nell'anno 2021 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2008-2009-2010; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del Consolato Generale d'Italia a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.

Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

**P.Q.M.**

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che **[redacted]**, nata in Brasile il 20.5.1933; **[redacted]**, nata in Brasile il 9.12.1957;

**[redacted]**, nato in Brasile il 9.4.1979, **[redacted]**,

**[redacted]**, nata in Brasile il 1.12.2012; **[redacted]**, nata in Brasile il 24.4.2013. **[redacted]**, nata in Brasile il

26.11.1976, **[redacted]**, nata in Brasile il 27.5.2015 **[redacted]**

**[redacted]**, nato in Brasile il 11.4.2010. **[redacted]**, nato in

Brasile il 6.6.1981; **[redacted]**, nata in Brasile il 7.12.1978, sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17/11/2022

IL GIUDICE  
dr.ssa Adele Pezone